



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 918 SEDUTA DEL 30/08/2018

OGGETTO: Ordinanza del TAR n. 120/2018: sospensiva del Calendario Venatorio 2018/2019 su ricorso proposto dal WWF Italia Onlus.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Giuseppe Chianella**

Segretario Verbalizzante: - Stefano Strona

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 4 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto, di quanto riferito dal relatore, Assessore Fernanda Cecchini, che di seguito si riporta:
Considerato che:

- 1) con Deliberazione della Giunta Regionale del 11/06/2018 n. 625 è stato approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2018-2019;
- 2) Il WWF in data 29/06/2018 ha notificato il ricorso contro il Calendario Venatorio chiedendo l'annullamento della DGR 625/2018 per i punti sotto riportati:

A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI

- 1) a) i giorni 2 e 9 settembre (9 settembre fino alle 13.00) esclusivamente da appostamento temporaneo, fisso con richiami vivi e appostamento per gli acquatici alle seguenti specie: Alzavola – marzaiola – germano reale – tortora – colombaccio – cornacchia grigia – ghiandaia – gazza;
 - 8) è autorizzata con apposito atto dirigenziale, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999 n. 23, la caccia di selezione alle specie Daino – Capriolo – Cervo e Muflone in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 17 giugno al 15 luglio e dal 12 agosto al 30 settembre 2018 e dal 7 gennaio al 15 marzo 2019, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Per il prelievo di queste specie si raccomanda l'utilizzo munizioni atossiche;
- e l'annullamento delle dett. Dirr. Nn. 6121, 6122 e 6123/2018 (piani di abbattimento);
- 3) il T.A.R. sul ricorso presentato dal WWF Italia Onlus (numero di registro generale 302 del 2018) con Ordinanza n. 00120 pubblicata il 25/07/2018 ha accolto la domanda cautelare proposta da WWF Italia Onlus sospendendo l'efficacia del Calendario Venatorio 2018/2019 con la motivazione di seguito riportata:
"Ritenuto, ferma restando la validità in regime di prorogatio del piano faunistico venatorio scaduto il 21 luglio 2014, che l'istanza di sospensione del calendario venatorio impugnato appare suscettibile di positiva definizione nella parte in cui dispone la preapertura della caccia pur in assenza di adeguati piani di abbattimento selettivi previsti dalla normativa di settore" e fissando, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 4 dicembre alle parti;
 - 4) in data 2 agosto la Regione Umbria ha presentato ricorso al Consiglio di Stato (numero di registro generale 6499 del 2018) in sede giurisdizionale, in appello cautelare con richiesta di misure monocratiche ex artt. 62 e 56 c.p.a., per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR n. 120/2018 pronunciata *inter partes* sul ricorso n. 302/2018 in esito alla Camera di Consiglio del 24/07/2018, depositata il 25/07/2018, non notificata;
 - 5) il Consiglio di Stato in data 02/08/2018 ha pronunciato il Decreto (n. 3701/2018 REG.PROV.CAU.) sul ricorso proposto dalla Regione Umbria contro WWF Italia Onlus per l'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 120/2018 respingendo l'istanza con la seguente motivazione:
"Considerato che la Regione appellante, con i suoi argomenti difensivi, non supera, in questa fase di sommaria delibazione, il puntuale argomento su cui il primo giudice ha fondato la propria ordinanza cautelare, e cioè quello della inadeguatezza dei piani di abbattimento, in presenza di piano regionale scaduto e in proroga, rispetto ad una estensione dei periodi di prelievo selettivo di alcune specie cacciabili;
Considerato che la discussione collegiale potrà in modo approfondito valutare, con la appropriata comparazione, l'interesse pubblico dedotto dalla appellante, a evitare la sovrappopolazione di

ungulati e i connessi rischi di epidemie, con l'altro interesse, anch'esso pubblico, alla rigorosa delimitazione dei parametri di prelievo, ancorchè selettivo, della fauna selvatica facente parte del patrimonio indisponibile, riferibile dunque alla intera collettività dei cittadini, e dunque presidiata da speciali cautele;

Considerato che l'equilibrio tra tali interessi, di cui la discussione collegiale potrà, insieme agli altri elementi dell'appello, effettuare compiuta valutazione, non viene significativamente alterato anche perché si può stabilire la fissazione della camera di consiglio a pochi giorni dall'inizio del secondo periodo di fissata selezione degli ungulati",

e fissando la Camera di Consiglio per la discussione collegiale il 6 settembre 2018;

- 6) con Pec n. 172446 del 8/08/2018 il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale Avv. Paola Manuali, con riferimento al ricorso, ordinanza e decreto sopra riportati, ha esposto le seguenti osservazioni:

"In proposito si rileva che, sebbene restino fermi, allo stato, gli effetti sospensivi dell'impugnata ordinanza del Tar Umbria, il contenuto del decreto del Consiglio di Stato può contribuire, unitamente al contenuto del ricorso di primo grado proposto dal WWF, all'interpretazione dell'ordinanza del Tar Umbria, di per sé tutt'altro che chiara

1. Il ricorso riguardava due aspetti:

A) La preapertura della caccia ad alcune specie di avifauna nei giorni 2 e 9 settembre 2018, contenuta al punto A) 1a) del calendario venatorio.

Detta "preapertura" veniva censurata **solo per l'asserita mancanza di un piano faunistico-venatorio valido.**

B) La caccia di selezione agli ungulati (daino e capriolo), disposta al punto A8) del calendario venatorio ed attuata con le dett. Dirr. nn. 6121, 6122 e 6123/2018 (piani di abbattimento), **di cui il WWF contestava la c.d. "preapertura"** (che in realtà, secondo quanto da noi sostenuto, non è tale, trattandosi di prelievo venatorio ai sensi dell'art. 11 quaterdecies del d.l. n. 203/2005, convertito con L. n. 248/2005).

In relazione a quanto sopra, si osserva quanto segue:

- Sull'unico motivo di ricorso relativo alla "preapertura" del prelievo venatorio per le specie di avifauna ivi menzionate (asserita mancanza del piano faunistico-venatorio), il Tar Umbria si è espresso nel senso di riconoscere la validità del piano in regime di prorogatio ("**...ferma restando la validità in regime di prorogatio del piano faunistico venatorio scaduto il 21 luglio 2014...**").

Pertanto, in base ad una interpretazione dell'ordinanza che risponda al criterio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, si può ritenere che con la suddetta affermazione il Tar abbia implicitamente respinto la domanda cautelare relativa alla "preapertura" de qua (la sospensiva è accolta "nei limiti di cui in motivazione").

- Peraltro, la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati è motivata dall'"**assenza di adeguati piani di abbattimento selettivi previsti dalla normativa di settore**", di talchè la stessa (sebbene impropriamente riferita alla "preapertura" della caccia, alla stregua della definizione alla medesima attribuita nel ricorso del WWF) è, a parere di chi scrive, riferibile solo alla caccia di selezione agli ungulati.

- 2. Il Consiglio di Stato, con il citato decreto n. 3701/2018, nel commentare l'ordinanza di primo grado, rileva che "il puntuale argomento su cui il giudice ha fondato la propria ordinanza cautelare", è costituito dall'"inadeguatezza dei piani di abbattimento, in presenza di piano regionale scaduto e in proroga, rispetto ad una estensione dei periodi di prelievo selettivo di alcune specie cacciabili", aggiungendo poi che "la discussione collegiale potrà, in modo approfondito valutare, con la appropriata comparazione, l'interesse pubblico dedotto dalla appellante, a evitare la sovrappopolazione di ungulati e i connessi**

rischi di epidemie, con l'altro interesse, anch'esso pubblico, alla rigorosa delimitazione dei parametri di prelievo, ancorchè selettivo, della fauna selvatica facente parte del patrimonio indisponibile ...".

*Il Giudice d'appello, nel ritenere che "l'argomento" su cui il Tar fonda l'ordinanza cautelare consiste nella asserita "inadeguatezza" dei piani di abbattimento degli ungulati, **appare confortare la tesi secondo cui la sospensione del provvedimento impugnato riguarda solo la caccia di selezione a questi ultimi.**"*

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'ordinanza del Tar Umbria n. 120/2018, resa nel ricorso R.G. n. 302/2018, proposto dal WWF Italia onlus, e del conseguente decreto del Consiglio di Stato n. 3701/2018;
- 2) di prendere atto del parere espresso, in merito agli atti indicati al punto 1), dal Servizio Avvocatura Regionale con nota n. 172446 del 8/08/2018;
- 3) di prendere atto che, sulla base dei provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati, risulta sospesa la caccia di selezione agli ungulati di cui al punto A) -8) del calendario venatorio per la stagione 2018-2019 approvato con precedente deliberazione n. 625 dell'11 giugno 2018;
- 4) di confermare, sulla base dei provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati, quanto disposto al punto A)-1) del calendario venatorio per la stagione 2018-2019 approvato con precedente deliberazione n. 625 dell'11 giugno 2018.